

Deliberazione della Giunta Regionale 22 giugno 2011, n. 5-2206

**Rinnovo per gli anni 2011 e 2012 della Commissione diabetologica regionale di cui alla Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 34, inerente "Nuove norme per l'attuazione dell'assistenza diabetologica".**

A relazione del Presidente Cota:

L'art. 9 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 34, "Nuove norme per l'attuazione dell'assistenza diabetologica", prevede l'istituzione di una Commissione regionale per l'assistenza diabetologica con funzioni di verifica e coordinamento dello stato di attuazione e delle attività di prevenzione e cura del diabete mellito.

Con la D.G.R. n. 18-3073 del 28/5/2001 e s.m.i., è stata istituita la Commissione diabetologica regionale, così come previsto dalla sopra richiamata legge regionale.

Tale Commissione è stata rinnovata, ai sensi di legge, con D.G.R. n. 15-11064 del 23/03/2009 per un periodo di due anni.

Considerata la necessità ed opportunità che tale Commissione prosegua nella funzione intrapresa e tuttora in corso di svolgimento, quale organismo di supporto all'attività di programmazione regionale relativa, oltre alle funzioni di cui all'art. 10 della L.R. n. 34/2000, anche:

- all'attuazione del progetto "Prevenzione delle complicanze del Diabete di tipo 2" nell'ambito del Piano Nazionale della Prevenzione anni 2005 e segg.;
- alla definizione delle strategie e degli strumenti per la programmazione dell'assistenza diabetologica regionale.

Rilevata la necessità di stabilire, in attuazione del citato art. 9 della L.R. n. 34/2000, la composizione della suddetta Commissione, demandando a successiva determinazione dirigenziale la designazione dei singoli componenti.

Premesso quanto sopra, si ritiene di articolare la rappresentanza delle componenti indicate dall'art. 9 della L.R. n. 34/2000 nell'ambito della Commissione, come di seguito specificato:

1) Parti assistenziali e scientifiche:

- n. 1 rappresentanza delle strutture diabetologiche di A.O. Universitaria;
- n. 3 rappresentanze delle strutture diabetologiche A.S.L./A.S.O.;
- n. 1 rappresentanza della diabetologia pediatrica;
- n. 1 rappresentanza dei Medici Specialisti Ambulatoriali;
- n. 1 rappresentanza dei M.M.G.;
- n. 1 rappresentanza operatori sanitari dell'assistenza diabetologica;
- responsabili tecnici del gruppo di lavoro regionale sull'assistenza diabetologica;
- n. 1 rappresentanza dei Distretti sanitari.

2) Associazioni di volontariato:

n. 2 rappresentanze delle associazioni operanti a livello regionale sull'area diabetologica.

3) Strutture regionali coinvolte nelle attività assistenziali:

n. 1 funzionario del Settore Assistenza Sanitaria Territoriale coadiuvato di volta in volta dai funzionari dei settori competenti sulla base delle materie all'ordine del giorno.

Le funzioni di coordinamento tecnico saranno assicurate dal Settore Assistenza Sanitaria Territoriale della Direzione Sanità.

Tutto ciò premesso e considerato,

vista la legge regionale 7 aprile 2000, n. 34;  
vista la D.G.R. n. 18-3073 del 28/5/2001 e s.m.i.;  
vista la D.G.R. n. 39-415 del 04/07/2005;  
vista la D.G.R. n. 40-9920 del 27/10/2008;  
vista la D.G.R. n. 15-11064 del 23/03/2009;

La Giunta Regionale,

Informata la competente Commissione Consiliare con nota prot. n. 16810/DB2006 del 16/06/2011;

Condividendo la proposta del Relatore, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

– di indicare la composizione della Commissione diabetologica regionale, in attuazione dell'art. 9 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 34, come di seguito specificato:

1) Parti assistenziali e scientifiche:

- n. 1 rappresentanza delle strutture diabetologiche di A.O. Universitaria;
- n. 3 rappresentanze delle strutture diabetologiche A.S.L./A.S.O.;
- n. 1 rappresentanza della diabetologia pediatrica;
- n. 1 rappresentanza dei Medici Specialisti Ambulatoriali;
- n. 1 rappresentanza dei M.M.G.;
- n. 1 rappresentanza operatori sanitari dell'assistenza diabetologica;
- responsabili tecnici del gruppo di lavoro regionale sull'assistenza diabetologica;
- n. 1 rappresentanza dei Distretti sanitari.

2) Associazioni di volontariato:

n. 2 rappresentanze delle associazioni operanti a livello regionale sull'area diabetologica.

3) Strutture regionali coinvolte nelle attività assistenziali:

n. 1 funzionario del Settore Assistenza Sanitaria Territoriale coadiuvato di volta in volta dai funzionari dei settori competenti sulla base delle materie all'ordine del giorno.

- di stabilire che competono alla Direzione Sanità le funzioni di coordinamento tecnico della Commissione;

- di demandare a successiva determinazione del direttore della Direzione Sanità la designazione dei singoli componenti della Commissione stessa;
- di stabilire che la Commissione opererà a titolo gratuito e resterà in carica per un periodo di due anni dalla nomina, così come disposto dalla L.R. n. 34/2000.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010

(omissis)